

**PREINTESA CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DELLA  
MEDICINA GENERALE PER L'EMERGENZA SANITARIA  
TERRITORIALE**

**ANNO 2010**

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 29.07.2009;


VISTO l'Accordo Regionale per la medicina Generale anno 2007, approvato con D.G.R. 4723 del 16 marzo 2007, e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. VIII/6994 del 2 aprile 2008 con la quale è stata attivata l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

**LE PARTI CONCORDANO CHE:**

**Art. 1 – Onorario professionale e quota integrativa regionale.**

1. A far tempo dal 1 gennaio 2010, a ciascun medico convenzionato che svolge attività di emergenza sanitaria territoriale (di seguito medico di emergenza territoriale) sarà corrisposta - in aggiunta al compenso previsto per ogni ora di attività a titolo di onorario professionale dall'A.C.N. 29.07.2009, art. 98, comma 1 e successive modifiche e integrazioni - una quota integrativa regionale di 10,75 euro/ora.
2. La quota di cui al comma precedente è comprensiva del compenso orario di 1,00 euro/ora previsto dall'Accordo regionale 2007, Sezione 3, che pertanto a far tempo dal 1 gennaio 2010 non dovrà più essere corrisposto ai medici di emergenza territoriale.
3. La quota di 7,75 euro/ora (15.000 Lit./ora) prevista dalla D.G.R. 45819 del 22.10.1999 al punto 7.1 dell'Allegato 1, a far tempo dal 1 gennaio 2010 non dovrà più essere corrisposta ai medici di emergenza territoriale.



## **Art. 2 – Astensione obbligatoria dal lavoro. Monte ore mensile.**

1. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo, pari a 21 giorni lavorativi ai sensi dell'A. C. N. 29.07.2009, art. 98, comma 3, è quantificato in 133 ore annuali, da considerare a tutti gli effetti come ore di servizio attivo; le 133 ore annuali di astensione dal lavoro per riposo concorrono inoltre al raggiungimento del debito orario mensile.
2. Per i medici di emergenza territoriale con incarico di durata inferiore alle 38 ore settimanali, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sarà calcolato proporzionalmente alle ore settimanali di incarico, come previsto dall'A. C. N. 29.07.2009, art. 98, comma 3.
3. Per i medici di emergenza territoriale con incarico a 38 ore settimanali, il debito orario mensile è quantificato in 162 ore. Per i medici di emergenza territoriale con incarico di durata inferiore alle 38 ore settimanali, il debito orario mensile si riduce proporzionalmente alle ore settimanali di incarico.

## **Art. 3 – Formazione e aggiornamento**

1. Il medico di emergenza territoriale ha diritto ad almeno 40 ore annuali di formazione/aggiornamento in qualità di discente, ai sensi dell'A. C. N. 29.07.2009, art. 20, comma 12. Le ore di formazione previste dall'art. 20 saranno garantite dall'AREU nell'ambito dell'attività formativa dalla stessa autorizzata e dovranno essere retribuite come orario di servizio, sempre ai sensi dell'art. 20.

Le parti si impegnano a confrontarsi ulteriormente su specifiche tematiche di interesse per l'emergenza sanitaria territoriale.

Siglato in Milano il 22 marzo 2010.

PER LA DIREZIONE GENERALE SANITÀ

Dott. Carlo Lucchina

Dott.sa Filomena Lopedoto


Dott. Marco Paternoster



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





PER LE AZIENDE SANITARIE

Dott.sa Maria Cristina Cantù

Dott. Walter Locatelli

Dott.sa Simona Mariani

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_




PER LE OO.SS.

FIMMG

SNAMI

SMI

INTESA SINDACALE

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_